



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO**

Composta dai Signori Magistrati:

dott.ssa Annalisa Multari	Presidente
dott. Piero Leanza	Giudice Rel.
dott.ssa Silvia Burelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 18/02/2019

da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), difeso e rappresentato, come da mandato in atti, *dall'avv. TAGLIENTE ALDO, domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Regionale INPS in Venezia.*

Parte appellante

contro

CALZATURIFICIO VOLTAN S.R.L. (01601570276), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti FERRO SERENA, domiciliata presso la stessa.

Parte appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 50/2019 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia.

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo – omesso versamento contributi previdenziali.

CONCLUSIONI

Per parte appellante: “In riforma della sentenza n. 50/2019 del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro a) Rigettarsi il ricorso in opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto b) In ogni caso accertarsi la debenza degli importi per contributi connessi alle contestazioni di cui a verbale in atti *come quantificate nell’decreto ingiuntivo opposto, e condannarsi parte opponente al pagamento del relativo importo, o di quello accertato come dovuto all’esito del giudizio, Con vittoria di spese e competenze di lite e rimborso forfetario 15% spese generali.* In via istruttoria: Laddove ritenuto necessario ai fini della decisione ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto tutte per qui integralmente trascritte, di cui ai capitoli della narrativa che precede, sub 3 lettere da a) ad h), sub 4 lettere a) e b), sub 5 lettere da a) a g), sub 6 lettere da a) a d) con il verbalizzante INPS Crivellaro. Rigettarsi le avverse richieste istruttorie, se ed in quanto riproposte, quanto al capitolo 1 perché irrilevante *(l’addebito è proprio limitato sino al gennaio 2014, sub 2 perché contrario a documenti pervenuti dalla stessa parte, sub 3 e 4 perché generici ed irrilevanti per quanto dianzi precisato; in caso di ammissione abilitazione a prova contraria con il verbalizzante”.*

Per parte appellata: “*Accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità dell’atto d’appello per violazione dell’art. 434 comma 1, n. 2) c.p.c.; In via principale: - respingere l’appello avversario e, per l’effetto confermare la sentenza del Tribunale di Venezia - Giudice del Lavoro - n. 50/2019; In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello proposto dall’I.N.P.S.: 1) accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità del decreto ingiuntivo per inosservanza del beneficium excussionis ex art 29, co. 2 D.L.gs 276/2003 e, per l’effetto, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto; 2) autorizzarsi la chiamata in causa della Sig.ra Zhang Guancui (ZHNGNC70L57Z210X) nata a EE Cina il 17/07/1970 e residente in Valdobbiadene (TV), Via Piva n. 43/5, fissando a tal fine la data di udienza per la sua comparizione; 3) dichiarare comunque l’illegittimità e/o inammissibilità e/o comunque non debenza di tutte le somme richieste dall’I.N.P.S. con il decreto ingiuntivo n. 572/2018 per tutte le ragioni di cui sopra. In via di ulteriore subordine: 1) Ridursi il credito contributivo azionato dall’I.N.P.S. limitandolo alla parte che risulterà dovuta all’esito del presente giudizio; 2) dichiararsi la*

necessità della previa escussione del patrimonio della Sig.ra Zhang Guancui ex art. 29, co. 2 D.Lgs n. 276/2003; 3) accertarsi e dichiararsi che la Sig.ra Zhang Guancui è tenuta, a norma di legge e di contratto, a garantire e/o manlevare e/o tenere indenne e comunque a rimborsare Calzaturificio Voltan s.r.l. di quanto *quest'ultimo sia condannato a corrispondere all'I.N.P.S. all'esito del presente giudizio*. Con vittoria di spese ed onorari di causa anche del giudizio di Appello. In via istruttoria: - Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1. Vero che il contratto di appalto stipulato in data 01.01.2011 tra Calzaturificio Voltan s.r.l. e la ditta individuale Zhang Guancui è cessato nel gennaio 2014. 2. Vero che Calzaturificio Voltan s.r.l. aveva convenuto con la Sig.ra Zhang Guancui, *quale titolare della omonima ditta individuale, il tempo "massimo" ipotizzabile per la lavorazione delle tomaie e delle parti delle calzature richieste e sulla base di questo era stato calcolato il corrispettivo dell'appalto*. 3. Vero che spesso i dipendenti della ditta individuale Zhang Guancui impiegavano un tempo inferiore a quanto pattuito con il committente Calzaturificio Voltan s.r.l. per la realizzazione delle parti delle calzature oggetto del contratto di appalto di cui al doc. 10. 4. Vero che la circostanza di cui al punto che precede dipende *dall'esperienza acquisita dall'operaio e dal numero di volte che gli viene richiesto di svolgere lo stesso tipo di lavorazione*. Si indicano come testi a prova diretta e contraria i Signori: Moira Doni, Sandra Sarto, Dario Dioli, Roberto Baratella. - Rigettarsi le avverse richieste istruttorie poichè tutte irrilevanti ed inconferenti; nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta".

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia Calzaturificio Voltan s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato dall'INPS in data 7.6.2018, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 24.965,00 per omesso versamento dei contributi previdenziali da parte della ditta individuale Zhang Guancui Tomaificio Hualong, in relazione ai lavoratori occupati nel periodo da aprile a dicembre 2013, in qualità di obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.

L'opponente eccepiva, in via preliminare, la decadenza ai sensi del 2° comma dell'art. 29 cit. e il beneficio di escussione e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa dell'Ente.

2. Con l'impugnata sentenza il Giudice, premesso che era circostanza pacifica che il rapporto tra l'opponente e la ditta individuale Zhang Guancui era cessato nel gennaio 2014, accoglieva la preliminare eccezione di decadenza,

evidenziando che l'INPS avrebbe dovuto agire in giudizio entro il mese di gennaio 2016, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo risaliva al mese di giugno 2018.

Il Giudice, in particolare, non condivideva la tesi dell'INPS secondo cui la disposizione di cui all'art. 29, 2° comma, d.lgs. 276/2003 si riferisce solo alle retribuzioni e non anche ai contributi previdenziali, richiamando giurisprudenza in materia nonché il dato testuale della norma in esame che si riferisce, oltre che ai 'trattamenti retributivi', anche "ai contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

Riteneva infine inconferente il richiamo dell'INPS a precedenti giurisprudenziali fondati sulla legge n. 1369/1960.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'INPS, sulla scorta dei seguenti motivi.

3.1 Col primo motivo, l'appellante lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.

L'Istituto deduce innanzitutto che è errato l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui l'art. 29 cit. impone che entro il biennio si deve 'agire in giudizio'.

Rileva che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17725/2015) richiamata dal Giudice in sentenza non afferma ciò, ma fa solo riferimento ad un termine biennale, e ribadisce di avere notificato il verbale al committente entro il biennio.

Osserva che dalla lettera della norma in esame si evince solo che il diritto va esercitato entro il biennio e che ciò può pertanto avvenire anche con una richiesta di pagamento stragiudiziale.

Quanto all'applicazione della decadenza all'INPS, deduce che la stessa è esclusa dalla giurisprudenza prevalente.

3.2 Deduce altresì la non applicabilità del 'beneficium excussionis' ex art. 21 DL n. 5/2012, stante la successiva abrogazione della norma per effetto della legge n. 94/2017 ed evidenzia che tale beneficio è comunque relativo alla sola fase esecutiva e non anche a quella di accertamento del credito.

3.3 Nel merito, richiama il verbale di accertamento, rilevando che in data 19.11.2014, tra le 17:30 e le 18:30, l'Ispettore dell'INPS, unitamente a militari della Guardia di Finanza, effettuava un accesso nei locali della ditta individuale Zhang Guancui Tomaificio Hualong, che aveva 5-6 postazioni di lavoro per il

taglio e incollaggio manuale di tomaie, rinvenendo tre operai 'di etnia cinese' intenti al lavoro.

I lavoratori risultavano essere stati assunti dalla ditta individuale Chen Shengping Tomaificio Ada dal 4.2.2014 e date successive; la ditta risultava operare nei medesimi locali dal 4.2.2014.

La ditta Zhang Guancui risultava attiva al medesimo indirizzo, ma senza contribuzione denunciata per due lavoratrici dal mese di aprile 2014 (l'ultimo mese con contribuzione denunciata era gennaio 2014).

Da un esame del registro delle fatture (acquisite dallo studio di consulenza che se ne occupava) risultava la vendita dei macchinari alla Chen Shenping il 28.2.2014 e il mastrino delle fatture evidenziava che l'attività dei dipendenti di questa era iniziata il 20.1.2014 e, pertanto, l'INPS riteneva cessata l'attività della Zhang Guancui al 31.1.2014.

Osserva che venivano contattate tutte le ditte committenti, alle quali veniva richiesta un'analitica descrizione dei rapporti intercorrenti col Tomaificio Hualong, allo scopo di verificare tempi normali di produzione per ciascuna tipologia di lavoro come individuata dai codici descrittivi dei DdT, intendendo per tempo 'normale' quello necessario a completare la lavorazione da parte di un operario specializzato con le dotazioni logistiche ordinarie necessarie.

Sulla base della documentazione di lavoro (LUL, contratti individuali, denuncia UniEmens e UniLav) e della fatture, DdT e relazioni delle committenti, emergevano le seguenti violazioni: i) Denunce contributive insolute. Omissione di denunce UniEmens-DM 10/M per aprile, maggio, giugno e novembre 2013, pur avendo emesso i LUL per n. 12 lavoratori in aprile, 15 in maggio e giugno e n. 11 lavoratori a novembre ii) Altri addebiti contributivi. Per tutti i mesi veniva ritenuto dichiarato un monte ore inferiore a quello realmente utilizzato per far fronte alle lavorazioni affidate dalle committenti. Venivano ricalcolati ratei di ferie, permessi, ROL, 13° mensilità e tutte le altre voci specificamente descritte in atti, ai quali si fa per comodità espositiva integrale rinvio.

3.4 L'appellante evidenzia che in base alla documentazione fornita dalle ditte committenti sui tempi di lavorazione ed al valore unitario del minuto di lavorazione (indicato dalla ditta committente all'odierna opponente in euro 0,20), è stato ricavato il tempo totale di esecuzione delle lavorazioni affidate in base all'importo totale delle fatture diviso per l'importo unitario (doc. 3-4).

Deduce quindi che nella tabella sub all. 1 gli ispettori riportavano vari dati, tra cui le ore di lavoro omesse, gli imponibili corrispondenti, i contributi dovuti dal committente in qualità di obbligato solidale e che l'addebito

contributivo addebitato alla società opponente è stato calcolato in base alla percentuale del fatturato mensile della società in relazione alle commesse del Calzaturificio Voltan.

3.5 L'appellante deduce quindi: che l'addebito è documentale per i mesi in cui la appaltatrice ha presentato denunce contributive insolute; che gli ordinativi evasi nel periodo di riferimento sono incompatibili con le ore dichiarate nei LUL e l'Ente ha quindi proceduto ad addebitare alla ditta i contributi dovuti in favore dei dipendenti sulla base di rapporti di lavoro full-time e delle retribuzioni previste dal CCNL delle aziende industriali del settore Tessile vigente; che dall'esame dei LUL è emerso il ricorso frequente e sistematico a periodi di aspettativa e permessi non retribuiti, non adeguatamente documentati, con conseguente recupero contributivo.

3.6 L'appellante evidenzia altresì che sulla fondatezza di tutti gli addebiti manca una specifica contestazione del ricorrente e ribadisce, in merito alla quantificazione dell'addebito, la correttezza del metodo adottato, in quanto la contribuzione evasa è stata addebitata al debitore solidale non nella sua totalità, ma in misura percentuale al fatturato relativo alle proprie commesse.

Deduce, infine, l'infondatezza del rilievo di controparte sulla mancata individuazione dei lavoratori, in quanto gli stessi sono stati individuati in base alle regolari denunce nel LUL, anche se con orario inferiore (all. 2 al verbale di accertamento).

4. L'appellato si è costituito in giudizio, deducendo la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.

4.1 Preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, e delle parti della sentenza impugnata e le modifiche richieste.

4.2 Deduce la correttezza della sentenza impugnata in merito all'applicazione della decadenza di cui all'art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 all'INPS.

Richiama al riguardo Circolari del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, nonché giurisprudenza di merito e di legittimità che si è espressa nel senso dell'applicabilità della decadenza anche all'INPS.

Quanto all'atto idoneo ad interrompere la decadenza, deduce che non può che trattarsi dell'azione giudiziale, come emerge anche dalla norma in esame che afferma che 'il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in

giudizio...’ e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17725/2017; Cass. 19184/2016).

4.3 In subordine, reitera l’eccezione del *beneficium excussionis*.

4.4 Nel merito, deduce la carenza di prova e l’infondatezza delle pretese contributive dell’INPS.

Premette che la documentazione allegata al ricorso monitorio non era idonea per l’emissione del decreto ingiuntivo ed osserva che gli ispettori non hanno accertato di persona che vi erano dipendenti della ditta Zhang Guancui nei periodi relativi ai contributi asseritamente omessi (aprile-dicembre 2013), né i loro nominativi, in quanto l’accertamento è avvenuto successivamente (19.11.2014) e sulla base delle fatture delle committenti, in via induttiva ed arbitraria, senza precisa individuazione dei lavoratori

Contesta altresì la ripartizione del debito contributivo tra le varie committenti, definendolo incomprensibile, e contesta la quantificazione in maniera indimostrata in base al valore unitario del minuto di lavorazione di euro 0,20.

Deduce che nel verbale unico non vi sarebbero dichiarazioni dei committenti sul punto e, in ogni caso, che una cosa è il tempo pattuito tra committente e appaltatrice ed altra è il tempo effettivamente impiegato dall’operaio.

Conclude nel senso che, stante l’impossibilità di determinare con esattezza i nominativi dei dipendenti della ditta committente e la durata delle prestazioni lavorative, la pretesa creditoria dell’INPS deve ritenersi infondata.

In via subordinata, chiede la rideterminazione del quantum in relazione a quanto sarà dimostrato in corso di causa.

Reitera, infine, l’istanza di chiamata in causa dell’appaltatore Zhang Guancui.

5. In esito a taluni rinvii disposti per esigenze organizzative, depositate note difensive autorizzate sull’eccezione di decadenza, all’udienza del 4.5.2023 la causa è stata discussa e, all’esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata per l’asserita violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.

Nel ricorso in appello, pur non essendo riportato un progetto di riforma della sentenza impugnata, sono infatti sufficientemente indicati le questioni e i

punti della sentenza oggetto di contestazione, le ragioni per le quali la sentenza è secondo l'appellante errata e la soluzione alternativa ritenuta corretta, in aderenza ai principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 27199/2017, successivamente confermati dalla pronunce successive¹.

7. Passando all'esame dell'appello, è innanzitutto fondato il motivo relativo all'inapplicabilità all'Istituto del termine di decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.

La giurisprudenza di legittimità, condivisa anche da questa Corte d'Appello di Venezia (cfr., per tutte, sentenza n. 132/2023) e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è ormai consolidata sul punto (v. Cass. 18004/2019; Cass. 22110/2019; Cass. 26459/2019; Cass. 28694/2020; Cass. 470/2021; Cass. 23788/2021).

Si riportano appresso i passi d'interesse della sentenza n. 23788/2021: “il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce dei precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; n. 470 del 2021), e che hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”; nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003); l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.

¹ Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”; conforme, ex multis, Cass. 7675/2019”.

“minimale contributivo”); dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la “retribuzione” dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell’ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale; proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilievo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento anche dall’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto; si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell’obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare”.

8. Accolto il motivo relativo alla declaratoria di intervenuta decadenza, vanno esaminate nel merito le domande svolte dall’INPS, sulle quali il Giudice di primo grado non si è pronunciato e che sono state ritualmente riproposte dall’Istituto in appello.

9. Col verbale di accertamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, l’INPS ha constatato, sulla base della documentazione esaminata (LUL, contratti individuali, comunicazioni UniLav, denunce contributive mensili UriiEmens, fatture, DdT, relazioni delle ditte committenti), diverse violazioni in materia di tempi di lavoro nonché di denunce e versamento dei contributi previdenziali.

9.1 Gli ispettori hanno accertato: 1) denunce contributive insolute (omessa presentazione da parte della ditta appaltatrice delle denunce UniEmens-DM 10/M per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Novembre 2013, pur avendo regolarmente emesso i LUL per i lavoratori in forza; 2) altri addebiti contributivi (dichiarazione di un monte ore di lavoro inferiore a quello realmente utilizzato per far fronte alle lavorazioni affidate dai committenti; discordanza di alcuni

istituti contrattuali e valori retributivi, indicati mese per mese e per ciascun lavoratore nella tabella allegata n. 2)².

L'INPS ha evidenziato che le ditte committenti hanno fornito copia delle fatture, corredate dei DDT di consegna e riconsegna della merce, nonché una dichiarazione relativa ai tempi di lavorazione delle specifiche parti di calzatura ed il valore unitario del minuto di lavorazione, precisando che l'odierna appellata ha dichiarato un valore unitario del minuto di lavorazione di euro 0,20.

Tenuto conto dei dati forniti, l'Istituto ha quindi ricavato il tempo totale di esecuzione delle lavorazioni dall'importo totale delle fatture diviso per l'importo unitario (all. 3-4).

Nella tabella sub all. 1 al verbale sono riportati: i dati delle fatture (ditta committente, numero della fattura, mese di emissione, importo), le ore necessarie per la lavorazione (dato dalla divisione tra importo fattura e valore del minuto dichiarato dal committente), la percentuale del fatturato per le lavorazioni di ogni committente sul totale mensile, le ore di lavoro dichiarate nei LUL e nelle denunce contributive, le ore di lavoro omesse, gli imponibili calcolati sul valore orario in base al CCNL Abbigliamento Industria, i contributi dovuti dal committente in qualità di obbligato solidale, in base alla percentuale del fatturato.

L'addebito alla società appellata quale obbligata in via solidale è stato quindi calcolato in base alla percentuale del fatturato mensile delle società ispezionate in relazione alle commesse di Calzaturificio Voltan.

10. Osserva il Collegio che, a fronte delle puntuali allegazioni dell'INPS, sulla base del verbale di accertamento (avente valore di prova privilegiata nei termini di cui al consolidato orientamento della Suprema Corte; cfr., ex multis,

² Così specificamente indicate dall'Istituto: "c) In particolare: sono stati ricalcolati i ratei di ferie, permessi /ROL, 13" mensilità dei lavoratori in forza e cessati a seguito dell'imposizione contributiva sui periodi di assenza non retribuita; d) sono stati ricalcolati gli imponibili retributivi dovuti sulla base dell'esatto importo orario stabilito dal CCNL ABBIGLIAMENTO INDUSTRIA per gli operai di 20 livello che avevano maturato lo scatto biennale di anzianità (GAO XIAOZHOU, LI ZWIE), in luogo dell'importo utilizzato dalla ditta nei LUL emessi; e) sono stati aggiunti gli imponibili dovuti per festività godute, non godute e Santo Patrono; f) sono stati ricalcolati gli imponibili retributivi dovuti come tempo pieno anziché tempo parziale per i seguenti lavoratori, in assenza di variazione documentata e comunicata con UNILAV del contratto individuale di assunzione a tempo pieno: JI YIQUN, WANG YONGJUN; g) sono state ricalcolate le retribuzioni dei lavoratori assenti dal lavoro a titolo di permesso non retribuito (codifica PN esposta nei LUL individuali) in quanto l'esame della documentazione fornita dalla ditta evidenzia l'assenza delle richieste scritte dei dipendenti e della necessaria documentazione probatoria che i permessi o l'aspettativa è chiesta per "gravi e documentati motivi familiari" o "per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario", come recita l'articolo 55 del CCNL di categoria" (v. ricorso in appello, pag. 15).

Cass. 10427/2014³) con riferimento all'esame della documentazione raccolta, ai tempi di lavorazione ed al valore unitario del minuto di lavorazione (v. doc. 3-4 e tabella 1 cit.), l'appellato non ha provato, né ancor prima allegato, un tempo di lavorazione diverso rispetto a quello contrattualmente stabilito, essendosi limitato ad una contestazione generica.

E' pertanto privo di fondamento il rilievo della parte appellata secondo cui l'accertamento in questione sarebbe arbitrario in quanto effettuato in via presuntiva (in base alle fatture esaminate) e per prestazioni di lavoratori che non risultano nominativamente riconducibili all'appalto in essere; l'accertamento è stato invero effettuato sì in maniera induttiva, ma tenendo conto di dati certi, quali il lavoro contrattualmente stabilito, il quale non è un dato aleatorio o indefinito, ma concreto nonché qualificante in quanto proveniente dallo stesso committente che ha indicato il costo orario.

Inoltre, la società eccepisce la variabilità delle lavorazioni e del costo, ma non specifica in alcun modo in cosa consistessero tali variazioni, né tantomeno ne fornisce la prova.

11. Il Collegio richiama in tema, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la propria sentenza n. 517/2018, della cui motivazione si riportano appresso i passi d'interesse:

“8. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione “nella valutazione del criterio di quantificazione adottato dall'INPS” ed “in tema di onere probatorio”.

Sostiene sotto questo profilo che, pur in mancanza di indicazioni legislative specifiche, la responsabilità solidale di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 in capo alla committente per omissioni contributive dell'appaltatore possa affermarsi solo in relazione ad omissioni riferite al personale utilizzato nell'appalto e per il tempo in cui questo ha operato nell'appalto medesimo, e non sulla base dell'arbitrario criterio adottato dell'INPS, e fatto proprio dalla sentenza impugnata, consistente nella ripartizione percentuale in base al fatturato pervenuto all'appaltante dai vari committenti.

³ Così si esprime la Corte di Cassazione in motivazione della sentenza n. 10427/2014: “Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.”

Lamentava altresì che il giudice di prime cure avesse sovvertito gli ordinari principi in tema di ripartizione degli oneri probatori, affermando che spettasse ad essa committente dimostrare che taluno dei dipendenti di Modus Operandi non fosse impiegato nei lavori commissionati da Diesel o che per talune delle lavorazioni commissionate non fossero utilmente valorizzabili i dati del fatturato.

9. *L'INPS*, evidenziando che in appello Diesel non aveva riproposto la tesi della riconducibilità del rapporto con Modus Operandi Group alla *subfornitura ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 29 D.Lgs. 276/03*, deduce a sua volta che il giudizio di primo grado aveva consentito di ritenere provati, sia pure *presuntivamente, i presupposti per l'addebito contributivo rivolto nei confronti dell'appellante, posto che dalla visura della Modus Operandi Group non emergeva lo svolgimento di attività diverse dal taglio e confezionamento e considerato il tipo di attività di produzione di capi di abbigliamento in serie.*

Osservava inoltre che neppure l'appellante aveva evidenziato specifici lavoratori della Modus Operandi Group adibiti all'attività commissionata da Diesel né aveva offerto di provarlo.

10. Il motivo di appello é solo parzialmente fondato.

11. Non è più contestato, in questa sede, che Diesel avesse commissionato a Modus Operandi Group s.r.l. attività di taglio e confezionamento per la produzione di capi di abbigliamento con accordo riconducibile alla fattispecie del contratto di appalto, o comunque a fattispecie cui fosse applicabile la solidarietà prevista dall'art. 29 D.Lgs. 276/03.

Recita detta norma, come da testo vigente all'epoca dei fatti (ovvero dal dicembre 2010 a febbraio 2012): "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi...., il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento." (sottolineatura dell'estensore).

Considerato che nei confronti di Modus Operandi Group sono state riscontrate omissioni contributive riferite al periodo in cui era in corso il rapporto di appalto tra Diesel e Modus Operandi Group, ne consegue che sulla

prima gravava, astrattamente, la responsabilità solidale di cui all'art. 29, co. 2, D.Lgs. citato.

In concreto, già in sede ispettiva si è tenuto conto che Modus Operandi Group nel periodo in questione operava anche per altri committenti, ed anche il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilità solidale di Diesel Unipersonale potesse essere affermata solo in relazione a crediti contributivi *dell'INPS riferiti a prestazioni rese dal lavoratore in esecuzione dello specifico appalto intercorso con Diesel.*

Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, si conviene con l'appellante che spettava all'INPS dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'addebito contributivo, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa azionata nei confronti della committente Diesel Unipersonale.

Anche in questa prospettiva, peraltro, la pretesa dell'INPS si rivela in gran parte fondata, come meglio esposto nell'ambito dell'esame del terzo motivo di appello, dovendosi ritenere raggiunta, seppure tramite presunzioni, la prova dell'addebitabilità a Diesel, in via solidale, di determinati crediti contributivi, e precisamente di quella quota parte di crediti contributivi accertati nei confronti di Modus Operandi Group che è proporzionale al fatturato ricavato da Modus Operandi Group nel rapporto con Diesel rispetto al suo fatturato totale, escluso il fatturato derivante da specifiche lavorazioni (cd. Commercializzato, Prototipia e Modellistica).

La presunzione favorevole all'INPS si fonda su elementi indiziari precisi e concordanti: Modus Operandi Group, secondo quanto risulta dalla visura camerale, si occupava solamente di taglio e confezionamento, e l'attività svolta dall'appaltatrice era riferita alla produzione di capi di abbigliamento in serie; si tratta di circostanze che non sono state contestate dall'appellante.

In effetti tali elementi di fatto, in uno con quanto ricavabile dal verbale di accertamento (doc.1 INPS – *fasc. I grado*) circa l'omissione contributiva totale da parte della Modus Operandi Group in relazione a 46 dipendenti, fondano la presunzione di un utilizzo del personale Modus Operandi Group nei vari appalti, implicante per ogni appalto analoghe tempistiche ed impiego di *professionalità equivalenti, quantomeno con riferimento all'attività generica di taglio e cucito*".

10.1 Va altresì respinta l'eccezione del *beneficium excussionis*, riproposta dalla parte appellata con la memoria di costituzione in appello, in quanto trattasi di questione rilevante non in questa sede, ma solo nell'eventuale successiva fase esecutiva davanti al G.E., sicchè nessuna statuizione deve essere

adottata dalla Corte sul punto (cfr., ex multis, Corte Appello Venezia n. 516/2018).

11. Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va accertato che il debito contributivo di Calzaturificio Voltan s.r.l. ammonta ad euro 24.965,00 (come risultante dal verbale di accertamento, pag. 5) e, per l'effetto, dato atto che il decreto ingiuntivo è stato già revocato con la sentenza di primo grado, la società va condannata al pagamento in favore dell'INPS della predetta somma (non si pronuncia condanna anche per il pagamento degli interessi legali, in quanto non richiesti nelle conclusioni).

L'intervento di giurisprudenza della Suprema Corte in materia di decadenza successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado e dell'appello giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- 1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, accerta come dovuto da Calzaturificio Voltan s.r.l. la somma di euro 24.965,00 e, per l'effetto, condanna la società al pagamento della stessa in favore dell'INPS;**
- 2) Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.**

Venezia, 04/05/2023

Il Consigliere est.
Dott. Piero Leanza

Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Multari